

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1989

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco

(89/622/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che vi sono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco; che tali disparità possono ostacolare gli scambi, e quindi l'attuazione ed il funzionamento del mercato interno;

considerando che conviene eliminare simili eventuali ostacoli e, a tale scopo, assoggettare l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei prodotti del tabacco a norme comuni per quanto concerne l'etichettatura;

considerando che tali norme comuni devono tenere in debito conto la protezione della salute delle persone;

considerando che il Consiglio europeo di Milano del 28 e 29 giugno 1985 ha posto in rilievo l'interesse di varare un programma europeo d'azione contro il cancro;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee contro il cancro ⁽⁴⁾, hanno stabilito che l'obiettivo del programma suddetto è di contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini della Comunità riducendo il numero dei casi di cancro; che a tal fine essi hanno ritenuto prioritaria la lotta contro il tabagismo;

considerando che per tutelare gli individui è importante apporre sull'imballaggio di tutti i prodotti del tabacco un'avvertenza che evidenzia i rischi che il consumo di tali prodotti rappresenta per la salute;

considerando che, per rafforzare la protezione della salute degli individui, è necessario indicare sui pacchetti di sigarette il tenore di catrame e di nicotina a fini d'informazione e di educazione sanitaria dei cittadini;

considerando che nella presente direttiva figurano prescrizioni che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione delle conoscenze mediche in tale settore, dato che l'obiettivo è quello di pervenire ad una maggiore protezione degli individui;

considerando infine che le iniziative previste nella presente direttiva avranno effetti tanto più favorevoli sulla salute pubblica se saranno accompagnate da programmi di educazione sanitaria nella scuola dell'obbligo e da campagne d'informazione e sensibilizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti le avvertenze di carattere sanitario che devono figurare sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco e le menzioni del tenore di catrame e di nicotina sui pacchetti di sigarette, assumendo come base un elevato livello di protezione della salute delle persone mediante la riduzione dei danni che il tabagismo comporta per la salute.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 20. 2. 1989, pag. 8 e

GU n. C 62 dell'11. 3. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 106 e
GU n. C 291 del 20. 11. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 237 del 12. 9. 1980, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.